



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al Centro Alti Studi Difesa
Quartier Generale- Servizio amministrativo
PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it

e, p.c.:
All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa
PEC: uch-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Decreto del Comandante del Quartier Generale n. 5 del 15/07/2019 di approvazione della scrittura privata in forma elettronica n. 5 del 25/06/2019 per l'incarico di ricerca dedicata all'Osservatorio Strategico 2019, conferito al *Commissis* nel "Progetto di monitoraggio di Iniziative Europee di Difesa e Sviluppo Tecnologico" (n. SILEA 30774 del 06/12/2019).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Il decreto indicato in oggetto, adottato previa ricognizione interna, volta a verificare la carenza di professionalità interne analoghe, civili e/o militari, di ruolo dell'A.D. per detto specifico progetto, è approvativo del conferimento di un incarico di collaborazione occasionale al soggetto sopra generalizzato, esterno all'amministrazione, quale esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nell'ambito del progetto sopra riportato, in applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, norma che sarebbe opportuno citare espressamente anche nelle scritture private, oltre che nell'avviso di selezione pubblica.

L'atto è tardivamente pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f-bis della L. 1994 n.20, soltanto in data 6 dicembre 2019, in prossimità del verosimile esaurimento degli effetti della collaborazione già espletata, peraltro in difetto di una chiara indicazione del termine finale dell'incarico (che non si evince neppure dal combinato disposto degli artt. 3, 5 e 9 del contratto, né dall'art. 10 dell'avviso pubblico di selezione), che si prospetta come elemento essenziale, considerata la peculiare natura giuridica del contratto stipulato, il quale non può cronologicamente connotarsi in termini di permanenza.



CORTE DEI CONTI

Si rileva che nel progetto di ricerca, costituente parte integrante del contratto, è stata inoltre inserita la clausola, secondo cui *"l'Amministrazione ha la possibilità di commissionare ulteriori <<Instant Studies>> e /o elaborati per l'Osservatorio Strategico nell'area di competenza, mediante nuovo incarico disciplinato da apposito atto negoziale, senza procedere ad ulteriore selezione comparativa o altre forme di pubblicità, qualora la situazione lo renda necessario ed urgente per il conseguimento delle finalità istituzionali"*.

In disparte sulla configurabilità in concreto di ragioni di urgenza e necessità di <<Instant Studies>> in rapporto alla tipologia di contributo, la formulazione ampia ed indeterminata di tale clausola non pare, comunque, pienamente in linea con l'esigenza di garantire il rispetto sia del divieto legale di rinnovo di tali incarichi, sia del principio di necessaria selezione comparativa dei collaboratori.

Dall'esame della documentazione in atti sono emerse, inoltre, perplessità sulla avvenuta esclusione del candidato *O.M. S.S.* per mancata presentazione del curriculum nel formato allegato all'Avviso pubblico di selezione, posto che tale adempimento non è stato previsto a pena di esclusione e sarebbe stato comunque possibile chiedere al candidato l'integrazione della documentazione prodotta.

In sede di risposta, andrà altresì fornita la relativa scheda di valutazione debitamente compilata, con la documentazione utile a poter verificare l'eventuale diverso esito della procedura in applicazione -in chiave comparativa- dei criteri di valutazione adottati dalla stessa Amministrazione per autolimitare la propria discrezionalità nella selezione.

Fatta salva una più approfondita disamina, si trattiene, pertanto, il decreto, in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, avvertendosi che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Al Centro Alti Studi Difesa
Quartier Generale- Servizio amministrativo
PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it

e, p.c.:
All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa
PEC: ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Decreto del Comandante del Quartier Generale n.4 del 15/07/2019 di approvazione della scrittura privata in forma elettronica n. 4 del 21/06/2019 per l'incarico di ricerca dedicata all'Osservatorio Strategico 2019, conferito al (omissis...), nel "Progetto di monitoraggio di Balcani e Mar Nero" (n. SILEA 30776 del 06/12/2019).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Il decreto indicato in oggetto, adottato previa ricognizione interna, volta a verificare la carenza di professionalità interne analoghe, civili e/o militari, di ruolo dell'A.D. per detto specifico progetto, è approvativo del conferimento di un incarico di collaborazione occasionale al soggetto sopra generalizzato, esterno all'amministrazione, quale esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nell'ambito del progetto sopra riportato, in applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, norma che sarebbe opportuno citare espressamente anche nelle scritture private, oltre che nell'avviso di selezione pubblica.

L'atto è tardivamente pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f-bis della L. 1994 n.20, soltanto in data 6 dicembre 2019, in prossimità del verosimile esaurimento degli effetti della collaborazione già espletata, peraltro in difetto di una chiara indicazione del termine finale dell'incarico (che non si evince neppure dal combinato disposto degli artt. 3, 5 e 9 del contratto, né dall'art. 10 dell'avviso pubblico di selezione), che si prospetta come elemento essenziale, considerata la peculiare natura giuridica del contratto stipulato, il quale non può cronologicamente connotarsi in termini di permanenza.



CORTE DEI CONTI

Si rileva che nel progetto di ricerca, costituente parte integrante del contratto, è stata inoltre inserita la clausola, secondo cui *"l'Amministrazione ha la possibilità di commissionare ulteriori <<Instant Studies>> e /o elaborati per l'Osservatorio Strategico nell'area di competenza, mediante nuovo incarico disciplinato da apposito atto negoziale, senza procedere ad ulteriore selezione comparativa o altre forme di pubblicità, qualora la situazione lo renda necessario ed urgente per il conseguimento delle finalità istituzionali"*.

In disparte sulla configurabilità in concreto di ragioni di urgenza e necessità di <<Instant Studies>> in rapporto alla tipologia di contributo, la formulazione ampia ed indeterminata di tale clausola non pare, comunque, pienamente in linea con l'esigenza di garantire il rispetto sia del divieto legale di rinnovo di tali incarichi, sia del principio di necessaria selezione comparativa dei collaboratori.

Dall'esame della documentazione in atti sono emerse, inoltre, perplessità sulla effettuata applicazione -in chiave comparativa- dei criteri di valutazione adottati dalla stessa Amministrazione per autolimitare la propria discrezionalità nella selezione e, di conseguenza, sulla scelta finale del vincitore.

In particolare occorre chiarire le ragioni per le quali si è ritenuto di attribuire al vincitore (omissis...) il punteggio di 47,1 ed al candidato (omissis...) il punteggio di 44,2.

Per quel che attiene il vincitore (omissis...), si chiede la motivazione per cui sono state positivamente considerate tre docenze a contratto di livello universitario anziché una, laddove -per due di esse- nella modulistica curriculare non compare la necessaria indicazione dell'ente universitario in cui la docenza è stata effettuata, né risulta possibile asserire con certezza che si tratti di insegnamento di livello universitario da documentazione esterna al curriculum.

Per quel che riguarda il candidato (omissis...), si chiede la motivazione per cui non sono state positivamente considerate quattro monografie *"non in elenco VQE-ANVUR e A.D."* pertinenti all'area di interesse del Progetto di ricerca, considerato che, tra le undici monografie dichiarate pare certa l'esclusione soltanto di tre (la prima, l'ultima e la terzultima).

E, ancora, si chiede la motivazione per cui non è stato positivamente calcolato un articolo e voce enciclopedica *"non classe A"* denominato *"L'impatto della Belt and Road. Iniziative sul Mediterraneo"*.

Fatta salva una più approfondita disamina, si trattiene, pertanto, il decreto, in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, avvertendosi che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(omissis...)

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4469
pec: controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Al Centro Alti Studi Difesa
Quartier Generale- Servizio amministrativo
PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it

e, p.c.:
All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa
PEC: uch-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Decreto del Comandante del Quartier Generale n.3 del 15/07/2019 di approvazione della scrittura privata in forma elettronica n. 3 del 21/06/2019 per l'incarico di ricerca dedicata all'Osservatorio Strategico 2019, conferito al (omissis...)nel "Progetto di monitoraggio di Pacifico" (n. SILEA 30779 del 06/12/2019).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Il decreto indicato in oggetto, adottato previa ricognizione interna, volta a verificare la carenza di professionalità interne analoghe, civili e/o militari, di ruolo dell'A.D. per detto specifico progetto, è approvativo del conferimento di un incarico di collaborazione occasionale al soggetto sopra generalizzato, esterno all'amministrazione, quale esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nell'ambito del progetto sopra riportato, in applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, norma che sarebbe opportuno citare espressamente anche nelle scritture private, oltre che nell'avviso di selezione pubblica.

L'atto è tardivamente pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f-bis della L. 1994 n.20, soltanto in data 6 dicembre 2019, in prossimità del verosimile esaurimento degli effetti della collaborazione già espletata, peraltro in difetto di una chiara indicazione del termine finale dell'incarico (che non si evince neppure dal combinato disposto degli artt. 3, 5 e 9 del contratto, né dall'art. 10 dell'avviso pubblico di selezione), che si prospetta come elemento essenziale, considerata la peculiare natura giuridica del contratto stipulato, il quale non può cronologicamente connotarsi in termini di permanenza.



CORTE DEI CONTI

Si rileva che nel progetto di ricerca, costituente parte integrante del contratto, è stata inoltre inserita la clausola, secondo cui *"l'Amministrazione ha la possibilità di commissionare ulteriori <<Instant Studies>> e /o elaborati per l'Osservatorio Strategico nell'area di competenza, mediante nuovo incarico disciplinato da apposito atto negoziale, senza procedere ad ulteriore selezione comparativa o altre forme di pubblicità, qualora la situazione lo renda necessario ed urgente per il conseguimento delle finalità istituzionali"*.

In disparte sulla configurabilità in concreto di ragioni di urgenza e necessità di <<Instant Studies>> in rapporto alla tipologia di contributo, la formulazione ampia ed indeterminata di tale clausola non pare, comunque, pienamente in linea con l'esigenza di garantire il rispetto sia del divieto legale di rinnovo di tali incarichi, sia del principio di necessaria selezione comparativa dei collaboratori.

Dall'esame della documentazione in atti sono emerse, inoltre, perplessità sulla effettuata applicazione -in chiave comparativa- dei criteri di valutazione adottati dalla stessa Amministrazione per autolimitare la propria discrezionalità nella selezione e, di conseguenza, sulla scelta finale del vincitore.

In particolare, occorre chiarire le ragioni per le quali si è ritenuto di attribuire al vincitore (omissis...) il punteggio di 39 ed al candidato (omissis...) il punteggio di 36,8.

Per quel che riguarda quest'ultimo, considerato che il verbale n.1/2019 della Commissione, nel delineare le modalità applicative dei criteri stabiliti dall'avviso di selezione, prevede che costituiscano esperienze professionali anche quelle svolte come assegnista di ricerca, si chiede la motivazione per cui non sono stati positivamente considerati - in tale voce - il periodo di 5 anni per assegno di ricerca presso l'Università di Bologna e quello analogo di 9 mesi presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia, trattandosi di titoli maturati, seppure incasellati erroneamente nella tabella delle borse di studio, nonché di chiarire i criteri di calcolo adottati per tutte le altre esperienze professionali.

Fatta salva una più approfondita disamina, si trattiene, pertanto, il decreto, in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, avvertendosi che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(omissis...)

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 23 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Jihadismo e identità etnica fulani. Analisi del rapporto tra la mobilitazione jihadistica nel Sahel e le istanze indipendistiche fulani in ottica transnazionale"* AO-CC-03. (omissis...) (SILEA n. 30746).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa- Roma

Oggetto: Decreto n. 22 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Il contributo della componente militare ai processi di riforma del settore di sicurezza (Security Sector Reform - SSR) degli stati fragili e possibili meccanismi di sincronizzazione/armonizzazione delle attività a supporto della complementarità degli sforzi"* AO-SME-04. (omissis...) (SILEA n. 30749).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c: Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa-Roma

Oggetto: Decreto n. 25 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n.165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Applicazione, in campo militare, delle tecniche di crittografia quantistica associate alle comunicazioni satellitari per garantire comunicazioni strategico- operative sicure e capaci di adeguarsi efficacemente ad un moderno scenario net- centrico"* AO-SMD-06. (omissis...) (SILEA n.30738).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa l'11 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 15 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Analisi rischi/benefici per la sicurezza e la difesa nazionale dovuti allo sviluppo di progetti innovativi nel settore dell'aviazione civile quali Unmanned- Space e Trajectory Based Optimization of Airspace"* AO-SMA-01/AO-SMA-02. (omissis...) (SILEA n.30761).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 20 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Il programma di modernizzazione della Difesa in Italia: <<sono possibili approcci alternativi?>>"* AO-SME-03. (omissis...) (SILEA n. 30753).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 12 del 15 luglio 2019, di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n.165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Tendenze nell'impiego dell'EU Emergency Trust-Fund Africa: rapporto con i fondi europei per lo sviluppo, aspetti securitari e condotta dei Paesi di transito"* AO-CC-02. (omissis...) (SILEA n.30735).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio, da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa- Roma

Oggetto: Decreto n. 7 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Ruolo della Difesa nel contesto delle costellazioni di nano-satelliti: nuovi scenari offerti dal lancio assistito da velivoli in alta quota e da piattaforma navale"* AO-SMA-03/AO-SMM-06. (omissis...) (SILEA n. 30772).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa- Roma

Oggetto: Decreto n. 21 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"European Defence Fund: prospettive future della cooperazione europea nella Difesa. Implicazioni per l'industria nazionale dell'European Technological & Industrial Base (EDTIB)"* AO-SGD-01. (omissis...) (SILEA n. 30751).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 9 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"L'evoluzione delle forze navali ed anfibia nel contrasto alla capacità Anti-Access/Area Denial (A2/AD)"* AO-SMM-04. (omissis...) (SILEA n. 30768).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 6 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n.165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca "Le operazioni militari nel dominio *cibernetico e le attività di intelligence*" AO- SMD-03. (omissis...) (SILEA n. 30773).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 11 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Il danno ambientale in aree di conflitti o di forte instabilità politica"* AO-CC-06. (omissis...) (SILEA n.30765).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c: Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa- Roma

Oggetto: Decreto n. 24 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"La trasformazione, la modernizzazione e le nuove frontiere della comunicazione integrata delle Forze Armate tramite le nuove tecnologie e tecniche dell'informazione. Analisi del caso "Marina Militare" AO-SMM-07.* (omissis...) (SILEA n. 30744).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa l'11 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 18 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al Progetto di ricerca “Operazioni multidomain: <<la frontiera del sottosuolo>>” AO-SME-05. (omissis...) (SILEA n.30757).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente “presuntiva”.

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 16 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n.165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Le operazioni cibernetiche a scopi umanitari"* AO-SGD-03. (omissis...) (SILEA n. 30760).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 14 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca "La funzione del supporto istituzionale alle Piccole e Medie del comparto Aerospazio, Difesa e Sicurezza quale fattore di sviluppo economico e tecnologico per la Nazione" AO-SGD-02. (omissis...) (SILEA n.30732).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che, nel progetto di ricerca allegato al contratto, è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD)

e,p.c:

Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa
Roma

Oggetto: Decreto n. 8 del 15 luglio 2019 di conferimento incarico di ricerca ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 e approvazione del contratto di collaborazione in relazione al progetto di ricerca *"Le capacità tecnologiche duali "preventive": il valore delle competenze tecnologiche sovrane derivanti dai processi di ricerca e sviluppo impiegati per la realizzazione di sistemi e piattaforme indispensabili all'assolvimento delle missioni della Difesa che, trovando una reciprocità di impiego anche nel campo delle tecnologie innovative nel mondo non militare, determinano un effetto volano a sostegno della crescita del Sistema Paese"* AO-SMM-0. (omissis...) (SILEA n.30771).

Si rileva anzitutto il ritardo con cui il decreto indicato in oggetto, emanato nel luglio u.s. è pervenuto al controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. f)-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20 soltanto il 6 dicembre 2019, ritardo del quale non è stata fornita motivazione.

L'unico riferimento utile ad individuare la durata contrattuale è dato dal fatto che nel progetto di ricerca allegato al contratto è espressamente richiesta la consegna dell'elaborato entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione, nella specie avvenuta per la Difesa il 2 luglio 2019.

Il contratto approvato col prefato decreto, risulta quindi aver già ampiamente esaurito i suoi effetti anteriormente al 6 dicembre 2019, data di inoltro a questo Ufficio.

Si restituisce pertanto l'atto, rammentando che il relativo pagamento costituisce un debito fuori bilancio da comunicare per legge alla Procura della Corte conti competente territorialmente.

Nell'occasione si rileva che, per il prosieguo, nei contratti di analoga tipologia, dovrà essere indicato il termine di durata contrattuale massima dell'incarico, trattandosi di elemento essenziale, da esplicitare con chiarezza, come pure il compenso, di cui non pare ammissibile una determinazione meramente "presuntiva".

Il Consigliere Delegato
(omissis...)

Il Magistrato Istruttore
(omissis...)



CORTE DEI CONTI